

Cass. Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22246
Omissis

FATTI DI CAUSA

1. - Il Dott. Tizio si è iscritto al registro speciale dei praticanti tenuto presso l'Ordine degli avvocati di Bolzano in data 3 luglio 2012. Nel mese di ottobre 2013, poiché aveva cambiato residenza, si è iscritto al registro speciale dei praticanti dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, senza che il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bolzano convalidasse i primi due semestri di praticantato forense.

Ottenuta la certificazione della compiuta pratica in data 15 maggio 2015 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, il Dott. Tizio si è trasferito presso l'Ordine degli avvocati di Foggia, innanzi al quale, in data 28 dicembre 2018, ha prestato giuramento quale praticante avvocato con patrocinio abilitativo con i limiti di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 8, comma 2, così come modificato dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 246.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Foggia ha individuato il termine di conclusione della pratica abilitativa alla data del 3 luglio 2019, computando la decorrenza del sessennio di cui al citato art. 8 dopo un anno dalla data di iscrizione al registro speciale dei praticanti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bolzano, avvenuta il 3 luglio 2012.

Il Dott. Tizio ha presentato istanza al Consiglio territoriale di Foggia affinché il termine di conclusione della pratica abilitativa forense venisse rivalutato, evidenziando che, ai fini di tale computo, doveva essere presa in considerazione la data di iscrizione al registro dei praticanti dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, avvenuta nell'ottobre 2013, giacché il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bolzano non aveva convalidato i primi due semestri di pratica ivi svolta. Quella avvenuta presso il COA di Santa Maria Capua Vetere doveva intendersi, secondo il Dott. Tizio, quale nuova iscrizione al registro dei praticanti, e non un mero trasferimento, non essendo stato richiesto, e quindi neppure ottenuto, il relativo nulla osta al momento della nuova iscrizione.

Con delibera n. 8 del 16 aprile 2019, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Foggia ha rigettato l'istanza, sul rilievo che il tirocinio doveva considerarsi come un percorso formativo in continuum realizzabile anche presso Ordini territoriali diversi.

2. - Avverso tale delibera, notificata in data 3 giugno 2019, il Dott. Tizio ha proposto ricorso al Consiglio nazionale forense, con atto depositato il 4 giugno 2019.

3. - Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 207/2021, resa pubblica mediante deposito in segreteria il 22 novembre 2021 e notificata in data 30 novembre 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere cessata la

materia del contendere in ragione della cancellazione del Dott. Tizio, su sua istanza, dal registro speciale dei praticanti dell'Ordine degli avvocati di Foggia, cancellazione intervenuta con delibera del 10 maggio 2021, prodotta in giudizio dal medesimo Consiglio dell'ordine territoriale.

4. - Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense il Dott. Tizio ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 dicembre 2021, sulla base di due motivi.

5. - Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

6. - Fissato all'udienza pubblica del 5 luglio 2022, il ricorso è stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020, e dal D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, convertito dalla L. n. 15 del 2022, senza l'intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

7. - Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte respinga il ricorso.

Secondo l'Ufficio del Procuratore Generale, la sopravvenuta cancellazione dal registro speciale dei praticanti comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio e del procedimento, in considerazione del venir meno dell'interesse ad ottenere una pronuncia sull'impugnazione, nonché della mancanza di interesse anche dell'Ordine professionale alla pronuncia medesima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi.

Con il primo motivo, il Dott. Tizio denuncia violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e conseguente nullità della decisione impugnata. Il ricorrente si duole che il CNF, dopo il deposito del ricorso, non abbia dato alcun seguito all'istanza di accesso agli atti amministrativi formulata dal Dott. Tizio, così impedendogli di rappresentare compiutamente la propria difesa.

Il secondo motivo deduce la violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e la nullità della sentenza. Il ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto fondata su un documento - la delibera di cancellazione dal registro speciale dei praticanti adottata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Foggia - che non sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente prospetta altresì la nullità della sentenza impugnata perché carente dell'esplicitazione delle ragioni che hanno condotto il giudice speciale a ritenere rilevante e decisiva la documentazione depositata dal COA di Foggia. In ciò, la motivazione resa dal CNF sarebbe priva del c.d. "minimo costituzionale".

2. - All'esame dei motivi è preliminare in ordine logico il rilievo di una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Il ricorso, infatti, è stato proposto personalmente dal Dott. Tizio.

Il Dott. Tizio, che non risulta iscritto all'albo degli avvocati (e che non risultava esserlo neppure quando ha notificato il ricorso), non spende, nel ricorso, il titolo di avvocato. Basti leggere la pagina 1 del ricorso ("Ricorso ex L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 6, per Dott. Tizio") e la pagina 6 dello stesso atto ("Per la impugnazione della decisione adottata dal Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale ricorre il Dott. Tizio per sottoporre all'attenzione dell'on. le Corte a Sezioni Unite i seguenti specifici motivi di impugnazione").

Il ricorso non è neppure sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale.

Il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente Dott. Tizio senza il ministero di altro difensore abilitato ad esercitare le funzioni di avvocato.

Secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, infatti, è inammissibile il ricorso, avverso la deliberazione del Consiglio nazionale forense in tema di diniego di iscrizione all'albo dei praticanti avvocati, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale (Cass., Sez. Un., 7 novembre 2011, n. 23022; Cass., Sez. Un., 10 settembre 2013, n. 20697).

Tale principio deve essere ribadito, in quanto la deroga apportata dal R.D. n. 37 del 1934, art. 66, comma 3, alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione anche da parte di soggetto non iscritto allo speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato: deve, comunque, essere coordinata con il principio enunciato nella L. n. 247 del 2012, art. 2, secondo cui "l'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato".

Detto principio rappresenta, quindi, il limite alla deroga apportata alla normativa contenuta nel codice di rito per quanto attiene alla proposizione del ricorso per cassazione anche da parte di soggetto non iscritto nell'albo speciale, in quanto presuppone che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato; con la conseguenza che colui il quale tali funzioni non possa esercitare per non essere iscritto nell'albo professionale non può a maggior ragione sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione.

Lo stesso avviene per l'avvocato, cui il Consiglio nazionale forense abbia inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense: egli non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, avverso la decisione anzidetta, derivandone, in caso contrario, l'inammissibilità

dell'impugnazione, perché la sanzione è immediatamente esecutiva e non rileva, in contrario, la circostanza che con il medesimo ricorso ne sia stata chiesta la sospensione (Cass., Sez. Un., 4 novembre 2021, n. 31570).

In continuità con il principio enunciato da Cass., Sez. Un., 7 novembre 2011, n. 23022, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dal praticante avvocato, con il quale si censura la sentenza, emessa dal Consiglio nazionale forense, di cessazione della materia del contendere sull'istanza dell'interessato di rivalutazione del termine di conclusione del patrocinio abilitativo per sopravvenuta cancellazione dell'interessato, su sua richiesta, dal registro speciale dei praticanti. Analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all'albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello ius postulandi indispensabile per stare in giudizio di persona.

3. - Il ricorso è inammissibile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo il COA di Foggia svolto attività difensiva in questa sede.

4. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2022